

# VA DE ME CUM

procedimento Eurosviluppo



**L**a EUROSviluppo Spa è dichiarata fallita. Gli amministratori della Società EUROSviluppo SpA sono stati indagati per vari reati personali ed associativi perseguiti per il fallimento fraudolento della Società, che ha causato ingenti danni patrimoniali e non a tutti gli azionisti e creditori della società stessa.

Gli azionisti, per ottenere il risarcimento dei danni patiti nella vicenda, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale N. 14597/07 R.G.N.R. (al quale è unito il proc pen. N. 30121/07 R.G.N.R.) pendente avanti al Tribunale di Milano, sezione Giudici per l'udienza preliminare, G.u.p Dott. Giorgio Barbuto.

#### **- La costituzione di parte civile nel processo penale**

La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere innanzi al giudice penale la propria domanda di risarcimento o di restituzione. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva, pertanto, la propria autonomia seppur è regolata proceduralmente dalle norme del codice di procedura penale.

Ex art.74 c.p.p. può costituirsi esclusivamente nel processo e non

nel procedimento. Soggetto legittimato a costituirsi parte civile è qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché enti senza personalità giuridica. Per le persone fisiche, possono agire anche i successori universali.

Il fatto che queste figure possano partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito in quanto passibile di una sanzione, ma anche un illecito civile in quanto ha provocato un danno con riferimento al quale si pone la necessità di una restituzione o di un risarcimento.

Per quanto riguarda le restituzioni non si sono posti grandi problemi perché il giudice penale con riferimento alle restituzioni può pronunciarsi autonomamente. Le restituzioni possono consistere in un dare o in un fare, ad esempio al ripristino dello stato dei luoghi prima che intervenisse il fatto di reato.

Altro problema è quello di stabilire che tipo di danno deve essere considerato risarcibile, poiché inizialmente si riteneva risarcibile solo il danno patrimoniale (art. 1226 c.c.) che si configura nelle due componenti del danno emergente (la perdita derivante dalla lesione del bene) e del lucro cessante (il mancato profitto deri-

vante dalla lesione); in seguito ci si rese conto che non poteva essere solo questa l'unica conseguenza degna di risarcimento in quanto vi erano anche altre situazioni che andavano a colpire il soggetto, prima fra tutte le sofferenze da questi sopportate e in tal senso è stato ritenuto risarcibile anche il danno morale. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 184/1986 è stato ritenuto risarcibile anche il cosiddetto danno biologico che si differenzia dal danno morale in quanto colpisce l'integrità psicofisica del soggetto menomando la sua vita di relazione e cioè tutti i suoi rapporti futuri.

Anche le associazioni e gli enti possono costituirsi parte civile purché intervengano a tutela di un interesse che rientra nei fini che l'ente o l'associazione perseguono, perché nel caso in cui non ci sia questa condizione gli enti e l'associazione hanno solo un potere di denuncia e di sollecitazione di intervento, ma non hanno la possibilità di costituirsi parte civile anche se essi hanno avuto il riconoscimento governativo secondo l'art. 13 della legge 349/1986. L'art. 36 c.2 della legge 104/1992 precisa poi che nel caso in cui si tratti di reati di cui agli art. 527 e 628 del c.p. (reati di atti osceni e di rapina e con riferimento ai delitti non colposi contro

la persona di cui al titolo dodicesimo del libro secondo del c.p.) se la persona danneggiata risulta essere un soggetto affetto da handicap, la legittimazione a costituirsi parte civile spetta al difensore fisico o in sua assenza all'associazione a cui risulti iscritto tale soggetto o ancora ad un suo familiare.

### **- Formalità della costituzione di parte civile**

Il soggetto che intende costituirsi parte civile deve predisporre la dichiarazione con la quale intende esercitare l'azione civile nel processo penale, depositandola nella cancelleria del Giudice innanzi al quale si procede, oppure deve essere presentata in udienza e deve avere un contenuto minimo che la legge processuale penale regola molto dettagliatamente.

Questi requisiti sono:

1. il nome, cognome, data e luogo di nascita della persona fisica, oppure la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile con l'indicazione completa delle generalità del legale rappresentante;
2. il nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile e tutte le altre indicazioni

che possano identificarlo;

3. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura (cosa diversa dal mandato);

4. l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

5. la sottoscrizione del difensore.

Se la costituzione è presentata fuori udienza, l'atto di costituzione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Aspetto di non ultima importanza è il deposito da parte del procuratore speciale della procura conferita nelle forme di cui all'articolo 100 comma 1 c.p.p. presso la cancelleria del Giudice o allegata alla costituzione in udienza.

Come può osservarsi il punto nr. 4 conferma che la costituzione della parte civile è una domanda civile a tutti gli effetti equiparabile alla citazione contemplata dal c.p.c nella quale debbono essere esplicitate le ragioni e quindi anche le fonti "civili" di responsabilità dell'imputato, in relazione alla richiesta del danno, pena la dichiarazione di inammissibilità nella fase iniziale del processo penale che instaura il rapporto giuridico tra le parti e ne legittima la pre-

senza ed il potere di intervento nelle fasi dibattimentali successive.

### **- Il procedimento Eurosviluppo**

Tutti gli azionisti della Società Eurosviluppo Spa possono costituirsi parte civile nel procedimento penale nanti il tribunale penale di Milano al fine di ottenere - ex art. 185 c.p. - l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti per cui è processo, nonché - ex art. 541, comma 1, c.p.p. - il pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile.

Segnatamente al fine di far dichiarare gli imputati, previa affermazione della loro penale responsabilità, tenuti a risarcire alle parti civili tutti i danni morali e materiali patiti a seguito dei fatti oggetto delle imputazioni per cui è formulata la costituzione.

In primis le persone offese possono, con la costituzione di parte civile, ottenere il risarcimento del danno patito per l'acquisto di azioni Eurosviluppo - nella forma sia del danno emergente sia del lucro cessante, oltre agli interessi legali dalla data dell'acquisto al saldo ed alla rivalutazione monetaria.

Alle stesse parti civili potrà, inoltre, essere risarcito il danno morale

derivante dai reati contestati agli imputati, nonché il danno esistenziale in quanto le stesse, a causa delle perdite patrimoniali subite hanno dovuto affrontare la quotidianità senza la sicurezza che deriva dalla raggiunta tranquillità economica.

Il danno subito dalle costituenti parti civili, peraltro, è da addebitare esclusivamente alle condotte illecite degli imputati i quali hanno, da un lato, volontariamente cagionato il dissesto delle società e, dall'altro, hanno tratto in inganno i risparmiatori fornendo una falsa rappresentazione della situazione economica delle società stesse e inducendoli in tal modo all'investimento.

Il danno emergente può essere quantificato sulla base del capitale investito dei singoli risparmiatori.

Le ragioni che giustificano la domanda devono rinvenirsi nel fatto che tutti gli azionisti Eurosviluppo SpA hanno subito un danno patrimoniale e morale eziologicamente connesso alla condotta degli amministratori della Società.

Questi ultimi, infatti, acquisivano partecipazioni in società sull'orlo del fallimento e conferivano tali partecipazioni ad Eurosviluppo al fine di far sottoscrivere aumenti di capitale e poter così immettere sul mercato nuove azioni che venivano vendute ad un prezzo su-



periore al dovuto.

Tale operazione, peraltro, riusciva grazie a false rappresentazioni contabili poste in essere al fine di creare un'apparenza di solidità e prosperità di Eurosviluppo ed alle false notizie divulgate per alterare l'andamento del mercato, false notizie diffuse anche grazie ai rapporti "privilegiati" con la stampa.

Fine ultimo di una simile associazione per delinquere era l'illecito arricchimento dei correi derivante da condotte distrattive che hanno infine portato al fallimento di Eurosviluppo e delle altre società nelle quali hanno operato.

Gli amministratori di Eurosviluppo, pertanto, come appare assolutamente evidente, si sono arricchiti cagionando un corrispondente grave danno patrimoniale agli inconsapevoli azionisti che, ingannati dalla falsa apparenza creata ad arte, hanno investito i loro risparmi nelle azioni Eurosviluppo che oggi non hanno più alcun valore.

D'altro canto qualora la situazione societaria fosse stata resa nota al momento della sottoscrizione, non v'è dubbio che i risparmiatori si sarebbero astenuti dall'investire i propri capitali in società fortemente in perdita e destinate ad un sicuro fallimento.



**ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA  
E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI**

Sede Regionale Piemonte e sede di Torino:  
Via Cigna, 45 - 10152 TORINO  
Tel. 011- 43 64 331 - Tel/Fax 011 - 43 64 373  
[adoc.torino@tiscali.it](mailto:adoc.torino@tiscali.it)